

IV CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL
BLANQUEO DE DINERO: *Las reformas de 2010, la justificación de su castigo en
la sociedad de la información avanzada y la posibilidad de un Derecho penal
europeo* - Madrid, 18 y 19 de julio de 2013

EL RECICLAJE EN EL CÓDIGO PENAL ITALIANO

Cristiano Cupelli

ABSTRACT

Il modello repressivo adottato dal legislatore italiano nel contrasto del fenomeno del riciclaggio rispecchia l'analisi criminologica meno attuale, che si fonda su uno schema bifasico: il lavaggio (*money laundering*) e il successivo impiego (*recycling*) del denaro sporco. La disciplina penalistica si è sviluppata in un arco temporale non breve, dal momento che la fattispecie di riciclaggio fu introdotta, la prima volta, con la legge 18 maggio 1978, n. 191. Si trattava, invero, di un intervento pionieristico, sia rispetto alle legislazioni europee che agli accordi sovranazionali, che rispecchiava in qualche misura le emergenze dell'epoca, prima fra tutte l'esigenza di contrastare fenomeni di criminalità terroristica e comune, legata a forme violente di aggressione del patrimonio e al dilagare del fenomeno del sequestro di persona.

La successiva presa di coscienza, sul piano internazionale, della gravità del fenomeno ha determinato, con la fine degli anni '80, una crescente produzione normativa sovranazionale di natura pattizia. Così, la legge 19 marzo 1990, n. 55 recepiva nell'ordinamento italiano la Convenzione di Vienna, apportando radicali modifiche alla struttura originaria dell'art. 648 *bis* c.p.; successivamente, in occasione della ratifica della Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990 «*sul riciclaggio, la ricerca il sequestro e la confisca dei proventi di reato*», avvenuta con la legge 9 agosto 1993, n. 328, si è operato un ulteriore *restyling* delle fattispecie contenute negli artt. 648 *bis* e *ter*.

In particolare, per quanto riguarda il delitto di riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.), il testo vigente punisce, «fuori dai casi di concorso, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità *provenienti da delitto* non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

In estrema sintesi, si incriminano tre distinte condotte: la *sostituzione* di denaro, beni o altra utilità, il *trasferimento* degli stessi e, infine, il compimento di *altre operazioni*, idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei proventi.

Varie le questioni interpretative ed applicative che la fattispecie ha posto e che ad oggi appaiono ancora in gran parte irrisolte.

Una prima concerne la *ricostruzione del fatto tipico di riciclaggio*: ci si chiede se la locuzione “*in modo da ostacolare dl’identificazione della loro provenienza delittuosa*” - quale parametro del giudizio di pericolosità *in concreto* che caratterizza il delitto – sia riferibile solo all’ultima delle condotte descritte (*il compimento delle altre operazioni*) ovvero a tutte e tre. Secondo l’orientamento prevalente, l’espressione, introdotta dalla legge n. 328 del 1993 in sostituzione della formula precedente, delinerebbe il tratto modale di ciascuna condotta tipizzata, rafforzando la struttura del reato come fattispecie di pericolo concreto.

Una seconda questione riguarda la *configurabilità del riciclaggio tramite condotta omissiva*; la risposta è per lo più negativa rispetto al modello del reato omissivo proprio, alla luce della previsione, nel testo della norma, di condotte inequivocabilmente commissive, quali il “trasferimento”, la “trasformazione” e il “compimento” di altre operazioni. La dottrina si è mostrata invece piuttosto divisa con riguardo all’ammissibilità di un concorso mediante omissione nel reato, ravvisabile nel mancato impedimento della consumazione del reato di riciclaggio da parte di un terzo, che potrebbe trovare la fonte degli obblighi, su cui imperniare la posizione di garanzia, soprattutto sul terreno della normativa di prevenzione sul versante finanziario (d.lgs. n. 231/2007). In tal senso, si mette in evidenza che la nuova normativa contiene norme idonee a fondare una posizione di garanzia, quali l’art. 55 (che sanziona penalmente la violazione di alcuni obblighi di identificazione della clientela) e l’art. 57 (che configura una sanzione amministrativa per le omesse segnalazioni di operazioni sospette).

3) Altra questione è quella inerente l’interpretazione da dare al concetto di “provenienza” dal delitto. A spingere per un’estensione della relativa nozione, è stato senza dubbio il contributo proveniente da fonti sovranazionali, che sintetizzano, con l’espressione *provento (proceed)*, il guadagno criminoso conseguente alla commissione del reato, ricomprendendovi anche il prezzo, da intendersi come vero e proprio *costo* del reato. La dottrina prevalente si è ormai attestata nell’individuare i beni oggetto di riciclaggio tra quelli che costituiscono il *profitto, il prodotto o il prezzo* del delitto presupposto, escludendo dalla portata del concetto di provenienza sia i beni pertinenti al reato, sia gli strumenti utilizzati per la sua commissione.

Tuttavia, se oggi appare chiara la delimitazione delle categorie rientranti nel rapporto di provenienza, più problematica è l’esatta definizione del contenuto del profitto; la discussione investe la riconducibilità in tale nozione anche di quei vantaggi economici rappresentati *dall’indebito risparmio*

di spese (ipotesi che si verifica con frequenza nel caso dei reati tributari). Sempre nella prospettiva del provento, questa volta sotto il profilo dell'immediatezza del legame con il delitto presupposto, si discute poi se integri l'ipotesi dell'art. 648 *bis* c.p. il riciclaggio di beni già in precedenza oggetto di ripulitura.

4) Infine, centrale nel dibattito odierno è la problematica relativa alla giustificazione politico criminale del c.d. *beneficio dell'autoriciclaggio*. Per quanto riguarda il soggetto attivo, infatti, la fattispecie del codice penale italiano si presenta *a soggettività ristretta*, in virtù dell'iniziale clausola di esclusione della punibilità del soggetto che abbia realizzato o concorso a realizzare il reato presupposto. Dunque, per l'autore del delitto presupposto che abbia poi commesso fatti riconducibili alle condotte di riciclaggio, queste ultime si caratterizzano come un *post factum* non punibile. Tale beneficio si ritiene che, in una prospettiva *de iure condendo*, sia da superare, per uniformare la legislazione italiana a quelle europee.

Tuttavia, la previsione della punibilità dell'autoriciclaggio incontra alcune difficoltà di tipo oggettivo e/o dogmatico, a partire dalla constatazione che le *ulteriori operazioni* poste in essere dall'autore del reato presupposto per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa rappresenterebbero la naturale prosecuzione degli stessi reati presupposti; come tali, esse risulterebbero prive di un autonomo disvalore, e quindi assorbite nella fattispecie del reato presupposto, ovvero configurabili come parti della condotta dello stesso reato presupposto, e pertanto non punibili in ossequio al principio del *ne bis in idem* sostanziale.